

JAS
M. DA

[Signature]

25. – *Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione endodistrettuale.*

25.1 – L'applicazione non richiede il consenso del magistrato nei casi di durata non superiore a sei mesi.

25.2 – Nella scelta del magistrato da destinare in applicazione devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) va preferito il magistrato che ha prestato consenso;
- b) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno dell'ufficio del distretto che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza dell'organico, del grado di copertura dei diversi uffici, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni;
- c) nella scelta devono essere preferiti magistrati che ordinariamente esercitano gli stessi compiti che sono chiamati a svolgere presso l'ufficio di destinazione, in base all'ordine inverso di anzianità.

25.3 – Qualora non esistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro eventuale consenso, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione. L'applicato deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di applicazione, non impongano una differente soluzione.

Salvo quanto previsto al par. 30, non possono essere applicati magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive.

Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procede ad una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza.

Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:

- a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione;
- b) dell'anzianità nel ruolo.

26. – *Parere del Consiglio Giudiziario*

26.1 – Il Consiglio giudiziario, sentito il magistrato interessato e tutti quelli che hanno eventualmente dichiarato la propria disponibilità all'applicazione, esprime parere motivato nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

27. – *Trasmissione del provvedimento di applicazione endodistrettuale al Consiglio Superiore della Magistratura*

27.1 – Il provvedimento di applicazione, unitamente al verbale di immissione in possesso, al parere del Consiglio Giudiziario e alla documentazione indicata nel paragrafo 24, deve essere trasmesso senza ritardo al Consiglio Superiore della Magistratura.

27.2 – Il provvedimento di applicazione è sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

28. – *Durata delle applicazioni endodistrettuali*

28.1 – L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, essa può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno.

JAS

Ala

M. ~~DA~~ In casi di eccezionale rilevanza, l'applicazione può essere disposta – limitatamente alla trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale – per un ulteriore periodo massimo di un anno.

28.2 – In ogni caso una ulteriore applicazione dello stesso magistrato non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del precedente periodo.

28.3 – La durata dell'applicazione può essere determinata con riferimento ai giorni della settimana o del mese o con altre modalità che permettano di fissarla con certezza e devono essere indicati con precisione il termine iniziale e quello finale. Di un'applicazione già in corso può essere disposta per esigenze di servizio la sospensione per un periodo determinato.

29. – *Compiti dell'applicato*

29.1 – L'applicazione comporta l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie, anche quando coincidano con quelle di cui era precedentemente titolare un altro magistrato temporaneamente assente o impedito.

29.2 – L'applicazione, se è disposta a tempo pieno, determina il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare.

29.3 – L'applicazione, se è disposta a tempo parziale, comporta che il magistrato applicato è titolare della capacità di esercitare le funzioni proprie dell'ufficio di provenienza e di destinazione. Nell'applicazione a tempo parziale, l'identificazione dei giorni della settimana durante i quali il magistrato svolge le funzioni presso i due diversi uffici adempie ad esigenze meramente organizzative e non definisce la sua legittimazione, che - per la durata dell'applicazione - esiste per tutti gli atti che rientrano nelle funzioni.

29.4 – Nel caso in cui il supplente non prende il posto di un magistrato già previsto nelle tabelle o nei turni di servizio, deve procedersi, per gli uffici giudicanti, alle necessarie variazioni tabellari dell'ufficio di destinazione nelle parti concernenti l'assegnazione degli affari e le attribuzioni dell'applicato.

29.5 – L'applicazione non incide sulla legittimazione a presentare domanda di tramutamento interno né di trasferimento.

30. – *Applicazioni in esito a trasferimento in altro ufficio*

30.1 – È possibile – anche in deroga ai criteri indicati al paragrafo 25 – il ricorso all'applicazione endodistrettuale all'ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede all'interno del medesimo distretto per la definizione di un processo già incardinato.

30.2 – La richiesta nominativa di applicazione deve contenere l'indicazione dei giorni del mese o della settimana che il magistrato deve dedicare all'ufficio di provenienza, fermo restando che si deve ritenere che il magistrato posseda le capacità di esercitare le funzioni in entrambe le vesti per tutto il periodo cui l'applicazione si riferisce.

30.3 – La richiesta può essere accolta solo previa valutazione delle prevalenti esigenze dell'ufficio di destinazione rispetto a quello di provenienza e può riferirsi unicamente a procedimenti specificamente indicati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.

JAA
M. DA

Capo VI

Applicazioni extradistrettuali: disciplina specifica

31. – Magistrati che possono essere destinati in applicazione extradistrettuale

31.1 – Salvo quanto precisato al paragrafo 40, possono essere destinati in applicazione tutti i magistrati in servizio, esclusi i magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità.

32. – Presupposti dell'applicazione extradistrettuale

32.1 – L'applicazione può essere disposta, indipendentemente dalla integrale copertura dell'organico dell'ufficio, quando le esigenze di servizio degli uffici di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle dell'ufficio di provenienza e non sia possibile farvi fronte con la supplenza, anche infradistrettuale, l'assegnazione interna, la coassegnazione infradistrettuale oppure mediante l'assegnazione in sostituzione di un magistrato distrettuale o l'applicazione endodistrettuale.

33. – Applicazione extradistrettuale. Procedimento

33.1 – L'applicazione extradistrettuale è disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta motivata del Ministero della Giustizia ovvero del Presidente o, rispettivamente, del Procuratore Generale presso la Corte di Appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il Consiglio Giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato.

33.2 – Le richieste dei Presidenti delle Corti d'Appello e dei Procuratori Generali debbono essere formulate, a pena di inammissibilità, sulla base di indicazioni specifiche in ordine alle imprescindibili esigenze di servizio da soddisfare, alla percentuale di copertura del distretto – distinta per le funzioni giudicanti o requirenti e che non può essere complessivamente inferiore al 10%, computando anche le assenze per aspettativa e/o per congedo straordinario ovvero le ipotesi di esonero totale dal lavoro, e deve permanere per lo meno pari a tale soglia fino al momento della decisione consiliare - ai carichi di lavoro gravanti sui magistrati degli uffici in favore dei quali venga richiesta l'applicazione con specifica indicazione dei flussi in entrata e in uscita, al numero delle udienze tenute in tali uffici dagli stessi magistrati e ad ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'impegno dell'ufficio e l'impossibilità di far fronte alle imprescindibili esigenze di servizio con modalità diverse dall'applicazione extradistrettuale e, in particolare, con gli istituti indicati al par. 31.1.

Deve essere indicato il settore (civile – penale) cui, presumibilmente, verrà destinato il magistrato da applicare, da segnalare nell'interpello.

È fatto obbligo ai Procuratori Generali ed ai Presidenti delle Corti d'Appello richiedenti di informare il Consiglio Superiore della Magistratura dell'eventuale calo della percentuale al di sotto della soglia del 10% necessaria per l'accoglimento della richiesta

33.3 – Le richieste di applicazione extradistrettuale dovranno essere accompagnate dall'esplicita dichiarazione che i magistrati applicati non verranno destinati a svolgere attività in procedimenti per la trattazione dei quali si preveda una durata particolarmente lunga.

33.4 – Con riguardo ai procedimenti di cui all'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale l'applicazione può essere disposta solo in quanto risulti che i magistrati dell'ufficio richiedente versino tutti in situazione di incompatibilità.

33.5 – In mancanza degli elementi su indicati le richieste di applicazione sono considerate prive di adeguata motivazione.